



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 30.05.2023

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **11.02** nella sala consiliare "Andrea Milano" della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 7609 in data 24.05.2023, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente
2 - DE LUCIA MICHELE	Presente	9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO	Assente
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Presente
5 - ATTANASIO STEFANO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente
6 - MILANO GIUSEPPE	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente
7- VESPOLI GIUSEPPE	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 12 (dodici)**
- **Assenti: n. 1 (uno: Russo Giorgio Francesco)**

E' presente, altresì, l'Assessora esterna Celentano Anna

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente agli allegati A, B e C;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

VISTA la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

DATO ATTO che occorre procedere all'approvazione di ulteriori modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, n. 19 del 30.09.2020 e n. 17 del 30.06.2021, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;

CONSIDERATO che le modifiche di cui al precedente punto risultano essere necessarie, tra l'altro, per recepire alcune modifiche normative e le direttive impartite dall'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 di approvazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

DATO ATTO che risulta allegato alla presente deliberazione, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, n. 19 del 30.09.2020 e n. 17 del 30.06.2021, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del

decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, prevede quanto segue: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 19.04.2023 che ha differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2023/2025 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: *“Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile”;*

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva LL.PP. Pianificazione del Territorio - Servizio Ecologia e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Tributi apposti in calce alla proposta di deliberazione allegata;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Ruggero De Pari reso, con verbale n. 9 del 06.05.2023 (prot. n. 6813 del 08.05.2023), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato C*);

UDITA la discussione pressoché integralmente riportata nell'allegato sub "D", compatibilmente con la qualità audio della registrazione;

ESAUTITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 12 (dodici)

Assenti: n. 1 (uno: Russo Giorgio Francesco)

Votanti: n. 12 (dodici)

Voti favorevoli: n. 8 (otto: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe e Di Gennaro Margherita)

Voti contrari: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, n. 19 del 30.09.2020 e n. 17 del 30.06.2021, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono espresse in neretto e le parti eliminate sono espresse sottolineate e tra parentesi;
3. di approvare, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, n. 19 del 30.09.2020 e n. 17 del 30.06.2021, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);
4. di dare atto che le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti di cui al precedente punto 2., in esecuzione dell'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, hanno effetto dal primo gennaio 2023;
5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 12 (dodici)

Assenti: n. 1 (uno: Russo Giorgio Francesco)

Votanti: n. 12 (dodici)

Voti favorevoli: n. 8 (otto: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe e Di Gennaro Margherita)

Voti contrari: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

VISTA la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

DATO ATTO che occorre procedere all'approvazione di ulteriori modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, n. 19 del 30.09.2020 e n. 17 del 30.06.2021, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;

CONSIDERATO che le modifiche di cui al precedente punto risultano essere necessarie, tra l'altro, per recepire alcune modifiche normative e le direttive impartite dall'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 di approvazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

DATO ATTO che risulta allegato alla presente deliberazione, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, n. 19 del 30.09.2020 e n. 17 del 30.06.2021, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, prevede quanto segue: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 19.04.2023 che ha differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2023/2025 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva LL.PP. Pianificazione del Territorio - Servizio Ecologia e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Tributi;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Ruggero De Pari reso, con verbale n. 9 del 06.05.2023 (prot. n. 6813 del 08.05.2023), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato C*);

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, n. 19 del 30.09.2020 e n. 17 del 30.06.2021, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;
3. di approvare, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, n. 19 del 30.09.2020 e n. 17 del 30.06.2021, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);
4. di dare atto che le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti di cui al precedente punto 2., in esecuzione dell'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, hanno effetto dal primo gennaio 2023;
5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;


Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

li 8 MAG 2023

IL SINDACO
dott. Giuseppe Guida



Pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

li 04 maggio 2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Ing. Raffaele Fata Dott. Gianpiero Cicalese

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

li 04 maggio 2023

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianpiero Cicalese





COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2023

(le parti aggiunte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2023 sono esposte in neretto e le parti eliminate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2023 sono esposte sottolineate e tra parentesi)

INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	DESTINAZIONE DELLA TASSA
3	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
4	RIFIUTI SPECIALI
5	SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
6	SOGGETTO ATTIVO
7	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
8	SOGGETTI PASSIVI
9	LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TASSA
10	ESCLUSIONI DALLA TASSA
11	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
11-bis	AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI
11-ter	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
12	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
13	TARIFFE
13-bis	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
14	CATEGORIE DI UTENZA
15	SCUOLE STATALI
16	TASSA GIORNALIERA
17	TRIBUTO PROVINCIALE
18	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
19	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
20	CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI
21	DICHIARAZIONE TARI DI INIZIO OCCUPAZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
22	RISCOSSIONE
23	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI, COMPENSAZIONI E VERSAMENTI
24	SANZIONI
25	FUNZIONARIO RESPONSABILE
26	CONTENZIOSO
27	ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI



ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Positano della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei comuni, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dall'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27.12.2013, n. 147.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

ARTICOLO 2 DESTINAZIONE DELLA TASSA

1. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.

ARTICOLO 3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);

g) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

7. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuti organici», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ARTICOLO 4 RIFIUTI SPECIALI

2. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

ARTICOLO 5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 03.05.2000 e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30.05.2008, n. 117.

ARTICOLO 6 SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili assoggettabili alla tassa la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 7
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e, comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche, la detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza, altresì, con il rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o con la dichiarazione o comunicazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

ARTICOLO 8
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ARTICOLO 9
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TASSA

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, a qualsiasi uso adibiti, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro

- regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 10, comma 1;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27.12.2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal primo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27.12.2013, n. 147.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 21, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.
5. Per le unità immobiliari assoggettabili alla TARI in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
6. La superficie dei locali e delle aree scoperte soggette alla TARI è espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
7. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138.

ARTICOLO 10 ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva.
2. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo,:
- a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con

- altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - d) locali e relative pertinenze destinati all'esercizio della religione e del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
 - e) locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, gas ed energia elettrica) e non arredati.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà espletare gli adempimenti previsti al successivo comma 7 e presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro e non oltre il **(31 marzo) 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare di riferimento.

4. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152.

5. Non sono, in particolare, soggette alla TARI:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

6. Per le utenze non domestiche, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici non assoggettabili alla TARI ove si formano i rifiuti speciali o sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata in modo forfettario, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

- a) lavanderie: 20%;
- b) officine meccaniche, elettrauti: 20%;
- c) studi dentistici e laboratori odontotecnici: 20%;
- d) laboratori di analisi: 20%;
- e) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 30%;
- f) falegnamerie: 25%;

7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) dichiarare, contestualmente alla dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (rifiuti speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codici CER;

b) comunicare, entro e non oltre il (31 marzo) 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

9. Per le utenze non domestiche riconducibili alla categoria tariffaria 14 (Attività industriali con capannoni di produzione) vengono tassate le sole superfici che producono rifiuti urbani. In particolare, le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione della tassa sui rifiuti, compresa la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento alla tassa sui rifiuti delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque della parte delle aree dove vi è presenza di persone fisiche come, ad esempio, mense ed uffici.

10. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa sui rifiuti a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 11

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nelle seguenti misure, previa attestazione del responsabile del servizio ecologia, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

a) in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 2.000 metri;

b) in misura pari al 35% della tariffa per distanze superiori a 2.000 metri.

Nel calcolo delle distanze vanno esclusi i percorsi in proprietà privata.

2. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO 11-bis

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della tassa sui rifiuti riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a (cinque) due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza (quinquennale) biennale tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

ARTICOLO 11-ter
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO
DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 11-bis, comma 1 del presente regolamento e conferire a recupero, al di fuori del servizio pubblico, la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune di Positano - ufficio ecologia, a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando il modello predisposto dallo stesso ufficio, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il termine del 31 maggio 2021 con effetti a decorrere dal primo gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a (cinque) due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata, altresì, idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di (5) due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tali comunicazioni, dopo l'istruttoria dell'ufficio ecologia, saranno trasmesse in copia all'ufficio tributi e sono valide quali dichiarazioni di variazione ai fini della TARI. Delle stesse comunicazioni, l'ufficio ecologia ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. A decorrere dal 2022, la mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per un periodo di cinque anni.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune

medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

5. L'esclusione della parte variabile della tassa sui rifiuti è comunque subordinata alla presentazione al Comune di Positano - ufficio ecologia, a mezzo posta elettronica certificata, di una comunicazione annuale concernente l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. Tale comunicazione va presentata, a pena di decadenza, con le modalità ed entro il termine indicati al successivo comma 6.

6. Entro e non oltre il termine del (31 marzo) 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare, a pena di decadenza, al Comune di Positano, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. L'ufficio ecologia, in mancanza della comunicazione di cui al precedente periodo oppure nel caso che la stessa con relativi allegati non risulti idonea a comprovare quanto richiesto, ne dà comunicazione all'ufficio tributi ai fini del pagamento della parte variabile della tassa sui rifiuti relativa all'anno precedente che risulta essere dovuta.

ARTICOLO 12 PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'utenza si considera cessata alla data di presentazione della dichiarazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti per la sua presentazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

5. Le dichiarazioni di attivazione, variazione e cessazione devono essere presentate nei termini previsti dal successivo articolo 21.

ARTICOLO 13 TARIFFE

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

3. La tariffa è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti:

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

4. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

5. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

b) per la quota variabile, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

6. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe, di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 652, terzo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 al fine di semplificarne l'individuazione.

(7. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147 approvato dallo stesso Consiglio Comunale tenendo conto delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.)

7. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'articolo 3, comma 5-*quinqües* del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo articolo 13-*bis*. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, le tariffe della TARI possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

8. Le deliberazioni di approvazione delle tariffe TARI sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

9. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani individuati dal piano finanziario in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158, compresi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13.01.2003, n. 36, nonché i costi per il servizio di

spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.

10. I costi complessivi da coprire attraverso le tariffe della TARI sono ripartiti, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la loro partecipazione al gettito del tributo dell'anno precedente, nel superiore interesse di non aumentare il carico tributario delle utenze domestiche.

11. Nella ripartizione dei costi complessivi di cui al precedente comma è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 658 della legge 27.12.2013, n. 147, riconoscendo a tali utenze, nella deliberazione di approvazione delle tariffe TARI dell'anno *n*, una riduzione della loro percentuale di partecipazione ai costi complessivi pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata realizzatasi nell'anno *n-1* rispetto all'anno *n-2*, con un massimo di un punto percentuale.

ARTICOLO 13-bis PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe della TARI avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'Arera, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ARTICOLO 14
CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, la suddivisione delle utenze fra domestiche e non domestiche, intendendosi:

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) utenze domestiche residenti che sono quelle condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Positano e che hanno stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica. Per tali utenze il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune di Positano al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute nella composizione del nucleo familiare avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;
- b) altre utenze domestiche come quelle condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Positano ma che non hanno stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica, quelle condotte da persone fisiche non residenti nel Comune di Positano, gli alloggi a disposizione di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE), le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non rientrano nelle utenze non domestiche. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, calcolando gli occupanti, sulla base della superficie dell'utenza, nel seguente modo:

Superficie utenza in mq.	N. occupanti
Da 1 a 50 mq.	1
Da 51 a 100 mq.	2
Da 101 a 150 mq.	3
Da 151 a 200 mq.	4
Da 201 a 250 mq.	5
Superiore a 250 mq.	6

3. La classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti è riportata nell'allegato B del presente regolamento.

4. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e tenuto conto della specificità della realtà comunale e delle categorie in uso nel Comune di

Positano con il previgente prelievo TARSU che hanno portato all'integrazione di alcune categorie con altre attività e alla creazione, rispetto al D.P.R. n. 158/1999, di un'ulteriore categoria avente ad oggetto le attività di Bed & breakfast e Agriturismo contraddistinta, per la minore potenzialità di produzione di rifiuti, da coefficienti di potenziale produzione (kc e kd) ridotti del 40% rispetto a quelli stabiliti per la categoria degli alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze.

5. Le categorie di attività per le utenze non domestiche sono individuate nell'allegato B del presente regolamento.

6. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie individuate nell'allegato B del presente regolamento viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

7. Le attività non comprese in una specifica categoria dell'allegato B del presente regolamento sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

ARTICOLO 15 SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31.12.2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, determinato in misura pari al contributo a carico del MIUR, è sottratto dai costi generali di gestione del piano finanziario che devono essere coperti con la tassa sui rifiuti.

ARTICOLO 16 TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della TARI.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27.12.2019, n. 160, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

**ARTICOLO 17
TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

**ARTICOLO 18
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Alle utenze domestiche residenti di cui al precedente articolo 14, comma 2, lett. a) che procedano, con l'utilizzo di apposita compostiera fornita in comodato gratuito dal Comune, al compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto per attività agricole, di giardinaggio e di orticoltura, si applica una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa.
2. I soggetti interessati a beneficiare della riduzione di cui al precedente comma 1 devono presentare, entro e non oltre il (30 settembre) 30 giugno dell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione, apposita istanza. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando continuano le condizioni che hanno originato l'istanza. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.
3. Usufruiscono della riduzione di cui al precedente comma 1 i beneficiari della riduzione sulla TARSU per il compostaggio domestico così come disciplinata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16.02.2009.
4. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

**ARTICOLO 19
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani hanno diritto, nella determinazione della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 27.12.2013, n. 147, ad una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. In assenza di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la concreta applicazione del disposto previsto dal precedente comma 1 è attuata mediante il riconoscimento di una riduzione percentuale della quota variabile della tariffa proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani avviata al riciclo nel corso dell'anno solare, così come risultante dalla documentazione prodotta, e la quantità totale di rifiuti prodotti dall'utente nel corso del medesimo anno, considerando come quantità totale di rifiuti

prodotti, il risultato della moltiplicazione tra la superficie totale assoggettata alla tassa e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente applicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione percentuale della quota variabile della tariffa così determinata non può, in ogni caso, essere superiore al 20%.

3. La misura della riduzione percentuale della quota variabile della tariffa verrà determinata sulla base delle quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo secondo le modalità di seguito indicate:

Percentuale di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo	Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa
fino al 10%	nessuna riduzione
dal 10% al 50%	15%
Oltre il 50%	20%

4. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro e non oltre il **(31 marzo) 31 gennaio** dell'anno successivo, mediante apposita istanza, corredata da specifica documentazione, rilasciata dall'impresa abilitata al recupero, attestante quantità e qualità dei rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione con quanto dovuto per l'anno successivo. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dall/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente periodo, il Comune (ufficio ecologia) comunica l'esito della verifica all'utente. Unitamente alla domanda di riduzione il contribuente deve presentare la certificazione che comprovi l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento alla tipologia ed alla quantità avviata espressa in kg. La richiesta di riduzione ha effetto solo per l'anno solare di riferimento.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27.12.2013, n. 147, il Consiglio Comunale può riconoscere, per gli anni 2020 e 2021, alle tipologie di attività di utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette, nei medesimi anni, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o

parziale, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25%. Nella deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sono determinate le categorie di attività di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione con specifica della relativa percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa.

ARTICOLO 20 CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni ottenibili sia per le utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% della tassa dovuta.

ARTICOLO 21 DICHIARAZIONE TARI DI INIZIO OCCUPAZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

(2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:

a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;

b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.)

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione della TARI, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita dell'obbligazione tributaria, rileva la data effettiva di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

(3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata, o direttamente all'ufficio protocollo del Comune, o a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di

ricevimento, o a mezzo fax o per via telematica tramite posta elettronica certificata, allegando fotocopia del documento di identità. La dichiarazione si intende effettuata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio a mezzo posta tramite raccomandata a.r. e alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o per via telematica.)

3. La dichiarazione della TARI e connessa richiesta di attivazione, di variazione e di cessazione del servizio deve contenere, per le utenze domestiche, i seguenti elementi:

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente (compreso codice utente in caso di richiesta di variazione e di cessazione del servizio), il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie e codice utenza in caso di richiesta di variazione e di cessazione del servizio;
- d) Numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
- e) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- g) in caso di richiesta di variazione, l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile).

4. La dichiarazione della TARI e connessa richiesta di attivazione, di variazione e di cessazione del servizio deve contenere, per le utenze non domestiche, i seguenti elementi:

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente (compreso codice utente in caso di richiesta di variazione e di cessazione del servizio), residenza/sede legale, codice fiscale e partita IVA, recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie, l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza e codice utenza in caso di richiesta di variazione e di cessazione del servizio;
- d) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- e) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- f) in caso di richiesta di variazione, l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile).

5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

6. Non occorre la dichiarazione nel caso delle concessioni per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e nel caso delle concessioni demaniali marittime per la categoria degli stabilimenti balneari in quanto il Comune provvede direttamente alla liquidazione della TARI sulla base dei dati in esse contenuti.

7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

8. Le dichiarazioni della TARI corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.

9. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel precedente comma 8 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

10. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel precedente comma 8, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

ARTICOLO 22 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. La TARI per l'anno di riferimento è pagata al Comune in quattro rate aventi le seguenti scadenze:

- a) rata 1: 16 giugno;
- b) rata 2: 16 luglio;
- c) rata 3: 16 agosto;
- d) rata 4: 16 dicembre.

2. La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 inviati ai contribuenti unitamente agli avvisi di pagamento di cui al precedente comma.

3. Non si dà luogo all'emissione dell'avviso di pagamento quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per la TARI dell'anno risulti pari o inferiore a euro 10,00.

4. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno precedente a quello di riferimento, mentre i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in

data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Pertanto, il tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno di riferimento viene determinato in misura pari ai 3/4 della TARI dovuta per l'anno precedente, ovvero, nel caso in cui l'occupazione, detenzione o il possesso siano iniziati nell'anno di riferimento, in misura pari ai 3/4 del tributo dovuto per il medesimo anno determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno precedente. Il versamento dell'acconto TARI, pari al tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate, dovrà essere effettuato mediante tre modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241, aventi scadenza 16 giugno, 16 luglio e 16 agosto, spediti unitamente agli avvisi di pagamento dell'acconto. Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime tre rate di acconto in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.

Il versamento dell'ultima rata della tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento dovrà essere effettuato, entro il 16 dicembre, mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 spedito, una volta approvate dal Consiglio Comunale le tariffe TARI relative all'anno di riferimento, unitamente agli avvisi di pagamento del saldo e nei quali il saldo dovuto, a titolo di TARI, per l'anno di riferimento viene determinato sottraendo, dall'importo complessivo della tassa sui rifiuti e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dovuto per l'intero anno di riferimento, l'acconto di cui agli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate.

5. Per l'anno 2014, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.05.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Determinazione delle rate con relative scadenze e delle modalità di versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2014." pubblicata, in data 12.06.2014, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni.

6. Per l'anno 2020, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2020" pubblicata, in data 22.07.2020, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni.

7. Per l'anno 2021, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2021 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2021".

ARTICOLO 23

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI, COMPENSAZIONI E VERSAMENTI

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta

rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Al contribuente che non versi, alle scadenze riportate nel precedente articolo 22, comma 1, le somme indicate negli avvisi di pagamento è notificato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato parzialmente effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato, avviso di accertamento in rettifica per parziale versamento o avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di proposizione del ricorso, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per parziale o omesso versamento di cui al successivo articolo 24, comma 5, primo periodo, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con le modalità previste dall'articolo 6 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

5. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente in forma scritta. Il rimborso viene effettuato nelle seguenti modalità:

- a) Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;**
- b) Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale associato all'indicatore riportato al comma 28.3 TQRIF.**

6. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Comune/gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

7. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni amministrative, interessi e rimborso spese, risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

8. Non sono eseguiti rimborsi della TARI per importi, al netto degli interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, pari o inferiori alla soglia fissata dal precedente comma 7.

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 si applicano anche alla TARI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

10. Il Comune/gestore è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 22 nei casi e con le modalità previste dall'articolo 27 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Arera con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022.

ARTICOLO 24 SANZIONI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 23, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.
4. Le sanzioni riportate nei precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalle dichiarazioni e/o dagli accertamenti, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Si applica, per la TARI, la disciplina di cui al decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

ARTICOLO 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 26 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

ARTICOLO 27 ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014 e si applica dall'anno di imposta 2014. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. Le deliberazioni con cui vengono approvate modifiche al presente regolamento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione oppure entro la specifica data stabilita dal legislatore, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

4. Le norme del presente regolamento recepiscono le direttive impartite dall'Arera con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022.

5. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

ALLEGATO B**Categorie tariffarie utenze domestiche**

Codice	N. occupanti	Descrizione
1	1	Utenza domestica – un occupante
2	2	Utenza domestica – due occupanti
3	3	Utenza domestica – tre occupanti
4	4	Utenza domestica – quattro occupanti
5	5	Utenza domestica – cinque occupanti
6	6 o più	Utenza domestica – sei occupanti

Categorie tariffarie utenze non domestiche

Codice	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Categorie tariffarie utenze non domestiche	Descrizione
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96



COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ~~16~~ del ~~30~~.05.2023*

(TESTO COORDINATO)

INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	DESTINAZIONE DELLA TASSA
3	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
4	RIFIUTI SPECIALI
5	SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
6	SOGGETTO ATTIVO
7	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
8	SOGGETTI PASSIVI
9	LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TASSA
10	ESCLUSIONI DALLA TASSA
11	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
11-bis	AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI
11-ter	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
12	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
13	TARIFFE
13-bis	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
14	CATEGORIE DI UTENZA
15	SCUOLE STATALI
16	TASSA GIORNALIERA
17	TRIBUTO PROVINCIALE
18	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
19	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
20	CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI
21	DICHIARAZIONE TARI DI INIZIO OCCUPAZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
22	RISCOSSIONE
23	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI, COMPENSAZIONI E VERSAMENTI
24	SANZIONI
25	FUNZIONARIO RESPONSABILE
26	CONTENZIOSO
27	ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Positano della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei comuni, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dall'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27.12.2013, n. 147.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

ARTICOLO 2 DESTINAZIONE DELLA TASSA

1. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.

ARTICOLO 3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);
- g) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

7. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuti organici», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ARTICOLO 4 RIFIUTI SPECIALI

2. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

ARTICOLO 5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 03.05.2000 e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30.05.2008, n. 117.

ARTICOLO 6 SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili assoggettabili alla tassa la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 7
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e, comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche, la detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza, altresì, con il rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o con la dichiarazione o comunicazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

ARTICOLO 8
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ARTICOLO 9
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TASSA

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, a qualsiasi uso adibiti, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro

- regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 10, comma 1;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27.12.2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal primo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27.12.2013, n. 147.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 21, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.
5. Per le unità immobiliari assoggettabili alla TARI in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
6. La superficie dei locali e delle aree scoperte soggette alla TARI è espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
7. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138.

ARTICOLO 10 ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva.
2. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo.:
 - a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con

- altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - d) locali e relative pertinenze destinati all'esercizio della religione e del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
 - e) locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, gas ed energia elettrica) e non arredati.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà espletare gli adempimenti previsti al successivo comma 7 e presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggetta alla tassa per l'intero anno solare di riferimento.

4. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152.

5. Non sono, in particolare, soggette alla TARI:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

6. Per le utenze non domestiche, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici non assoggettabili alla TARI ove si formano i rifiuti speciali o sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata in modo forfettario, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

- a) lavanderie: 20%;
- b) officine meccaniche, elettrauti: 20%;
- c) studi dentistici e laboratori odontotecnici: 20%;
- d) laboratori di analisi: 20%;
- e) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 30%;
- f) falegnamerie: 25%;

7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) dichiarare, contestualmente alla dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (rifiuti speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codici CER;

b) comunicare, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

9. Per le utenze non domestiche riconducibili alla categoria tariffaria 14 (Attività industriali con capannoni di produzione) vengono tassate le sole superfici che producono rifiuti urbani. In particolare, le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione della tassa sui rifiuti, compresa la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento alla tassa sui rifiuti delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque della parte delle aree dove vi è presenza di persone fisiche come, ad esempio, mense ed uffici.

10. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa sui rifiuti a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 11

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nelle seguenti misure, previa attestazione del responsabile del servizio ecologia, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

a) in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 2.000 metri;

b) in misura pari al 35% della tariffa per distanze superiori a 2.000 metri.

Nel calcolo delle distanze vanno esclusi i percorsi in proprietà privata.

2. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO 11-bis

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della tassa sui rifiuti riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

ARTICOLO 11-ter OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 11-bis, comma 1 del presente regolamento e conferire a recupero, al di fuori del servizio pubblico, la totalità dei propri rifiuti urbani devono dare comunicazione preventiva al Comune di Positano - ufficio ecologia, a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando il modello predisposto dallo stesso ufficio, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il termine del 31 maggio 2021 con effetti a decorrere dal primo gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata, altresì, idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tali comunicazioni, dopo l'istruttoria dell'ufficio ecologia, saranno trasmesse in copia all'ufficio tributi e sono valide quali dichiarazioni di variazione ai fini della TARI. Delle stesse comunicazioni, l'ufficio ecologia ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. A decorrere dal 2022, la mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per un periodo di cinque anni.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune

medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

5. L'esclusione della parte variabile della tassa sui rifiuti è comunque subordinata alla presentazione al Comune di Positano - ufficio ecologia, a mezzo posta elettronica certificata, di una comunicazione annuale concernente l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. Tale comunicazione va presentata, a pena di decadenza, con le modalità ed entro il termine indicati al successivo comma 6.

6. Entro e non oltre il termine del 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare, a pena di decadenza, al Comune di Positano, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. L'ufficio ecologia, in mancanza della comunicazione di cui al precedente periodo oppure nel caso che la stessa con relativi allegati non risulti idonea a comprovare quanto richiesto, ne dà comunicazione all'ufficio tributi ai fini del pagamento della parte variabile della tassa sui rifiuti relativa all'anno precedente che risulta essere dovuta.

ARTICOLO 12 PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'utenza si considera cessata alla data di presentazione della dichiarazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti per la sua presentazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
5. Le dichiarazioni di attivazione, variazione e cessazione devono essere presentate nei termini previsti dal successivo articolo 21.

ARTICOLO 13 TARIFFE

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
3. La tariffa è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti:

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

4. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

5. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

b) per la quota variabile, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

6. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe, di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 652, terzo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 al fine di semplificarne l'individuazione.

7. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo articolo 13-bis. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, le tariffe della TARI possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

8. Le deliberazioni di approvazione delle tariffe TARI sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

9. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani individuati dal piano finanziario in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158, compresi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13.01.2003, n. 36, nonché i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.

10. I costi complessivi da coprire attraverso le tariffe della TARI sono ripartiti, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la loro partecipazione al gettito del tributo dell'anno precedente, nel superiore interesse di non aumentare il carico tributario delle utenze domestiche.

11. Nella ripartizione dei costi complessivi di cui al precedente comma è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 658 della legge 27.12.2013, n. 147, riconoscendo a tali utenze, nella deliberazione di approvazione delle tariffe TARI

dell'anno n , una riduzione della loro percentuale di partecipazione ai costi complessivi pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata realizzata nell'anno $n-1$ rispetto all'anno $n-2$, con un massimo di un punto percentuale.

ARTICOLO 13-bis PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe della TARI avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'Arera, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ARTICOLO 14 CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, la suddivisione delle utenze fra domestiche e non domestiche, intendendosi:
 - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) utenze domestiche residenti che sono quelle condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Positano e che hanno stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica. Per tali utenze il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune di Positano al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute nella composizione del nucleo familiare avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;
- b) altre utenze domestiche come quelle condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Positano ma che non hanno stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica, quelle condotte da persone fisiche non residenti nel Comune di Positano, gli alloggi a disposizione di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE), le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non rientrano nelle utenze non domestiche. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, calcolando gli occupanti, sulla base della superficie dell'utenza, nel seguente modo:

Superficie utenza in mq.	N. occupanti
Da 1 a 50 mq.	1
Da 51 a 100 mq.	2
Da 101 a 150 mq.	3
Da 151 a 200 mq.	4
Da 201 a 250 mq.	5
Superiore a 250 mq.	6

3. La classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti è riportata nell'allegato B del presente regolamento.

4. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e tenuto conto della specificità della realtà comunale e delle categorie in uso nel Comune di Positano con il previgente prelievo TARSU che hanno portato all'integrazione di alcune categorie con altre attività e alla creazione, rispetto al D.P.R. n. 158/1999, di un'ulteriore categoria avente ad oggetto le attività di Bed & breakfast e Agriturismo contraddistinta, per la minore potenzialità di produzione di rifiuti, da coefficienti di potenziale produzione (kc e kd) ridotti del 40% rispetto a quelli stabiliti per la categoria degli alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze.

5. Le categorie di attività per le utenze non domestiche sono individuate nell'allegato B del presente regolamento.

6. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie individuate nell'allegato

B del presente regolamento viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

7. Le attività non comprese in una specifica categoria dell'allegato B del presente regolamento sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

ARTICOLO 15 SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31.12.2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, determinato in misura pari al contributo a carico del MIUR, è sottratto dai costi generali di gestione del piano finanziario che devono essere coperti con la tassa sui rifiuti.

ARTICOLO 16 TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della TARI.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27.12.2019, n. 160, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

ARTICOLO 17 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla

TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

ARTICOLO 18 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche residenti di cui al precedente articolo 14, comma 2, lett. a) che procedano, con l'utilizzo di apposita compostiera fornita in comodato gratuito dal Comune, al compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto per attività agricole, di giardinaggio e di orticoltura, si applica una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa.
2. I soggetti interessati a beneficiare della riduzione di cui al precedente comma 1 devono presentare, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione, apposita istanza. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando continuano le condizioni che hanno originato l'istanza. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.
3. Usufruiscono della riduzione di cui al precedente comma 1 i beneficiari della riduzione sulla TARSU per il compostaggio domestico così come disciplinata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16.02.2009.
4. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

ARTICOLO 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani hanno diritto, nella determinazione della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 27.12.2013, n. 147, ad una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. In assenza di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la concreta applicazione del disposto previsto dal precedente comma 1 è attuata mediante il riconoscimento di una riduzione percentuale della quota variabile della tariffa proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani avviata al riciclo nel corso dell'anno solare, così come risultante dalla documentazione prodotta, e la quantità totale di rifiuti prodotti dall'utente nel corso del medesimo anno, considerando come quantità totale di rifiuti prodotti, il risultato della moltiplicazione tra la superficie totale assoggettata alla tassa e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente applicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione percentuale della quota variabile della tariffa così determinata non può, in ogni caso, essere superiore al 20%.
3. La misura della riduzione percentuale della quota variabile della tariffa verrà determinata sulla base delle quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo secondo le modalità di seguito indicate:

Percentuale di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo	Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa
fino al 10%	nessuna riduzione
dal 10% al 50%	15%
Oltre il 50%	20%

4. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, mediante apposita istanza, corredata da specifica documentazione, rilasciata dall'impresa abilitata al recupero, attestante quantità e qualità dei rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione con quanto dovuto per l'anno successivo. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente periodo, il Comune (ufficio ecologia) comunica l'esito della verifica all'utente. Unitamente alla domanda di riduzione il contribuente deve presentare la certificazione che comprovi l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento alla tipologia ed alla quantità avviata espressa in kg. La richiesta di riduzione ha effetto solo per l'anno solare di riferimento.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27.12.2013, n. 147, il Consiglio Comunale può riconoscere, per gli anni 2020 e 2021, alle tipologie di attività di utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette, nei medesimi anni, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25%. Nella deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sono determinate le categorie di attività di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione con specifica della relativa percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa.

ARTICOLO 20 CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni ottenibili sia per le utenze domestiche che non

domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% della tassa dovuta.

ARTICOLO 21
DICHIARAZIONE TARI DI INIZIO OCCUPAZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione della TARI, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita dell'obbligazione tributaria, rileva la data effettiva di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. La dichiarazione della TARI e connessa richiesta di attivazione, di variazione e di cessazione del servizio deve contenere, per le utenze domestiche, i seguenti elementi:

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente (compreso codice utente in caso di richiesta di variazione e di cessazione del servizio), il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie e codice utenza in caso di richiesta di variazione e di cessazione del servizio;
- d) Numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
- e) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- g) in caso di richiesta di variazione, l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile).

4. La dichiarazione della TARI e connessa richiesta di attivazione, di variazione e di cessazione del servizio deve contenere, per le utenze non domestiche, i seguenti elementi:

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente (compreso codice utente in caso di richiesta di variazione e di cessazione del servizio), residenza/sede legale, codice fiscale e partita IVA, recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie, l'attività o le attività effettuata/e

- dall'utenza e codice utenza in caso di richiesta di variazione e di cessazione del servizio;
- d) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
 - e) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - f) in caso di richiesta di variazione, l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile).
5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
6. Non occorre la dichiarazione nel caso delle concessioni per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e nel caso delle concessioni demaniali marittime per la categoria degli stabilimenti balneari in quanto il Comune provvede direttamente alla liquidazione della TARI sulla base dei dati in esse contenuti.
7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
8. Le dichiarazioni della TARI corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.
9. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel precedente comma 8 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
10. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel precedente comma 8, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

ARTICOLO 22 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. La TARI per l'anno di riferimento è pagata al Comune in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
- a) rata 1: 16 giugno;
 - b) rata 2: 16 luglio;
 - c) rata 3: 16 agosto;
 - d) rata 4: 16 dicembre.

2. La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 inviati ai contribuenti unitamente agli avvisi di pagamento di cui al precedente comma.

3. Non si dà luogo all'emissione dell'avviso di pagamento quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per la TARI dell'anno risulti pari o inferiore a euro 10,00.

4. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno precedente a quello di riferimento, mentre i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Pertanto, il tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno di riferimento viene determinato in misura pari ai 3/4 della TARI dovuta per l'anno precedente, ovvero, nel caso in cui l'occupazione, detenzione o il possesso siano iniziati nell'anno di riferimento, in misura pari ai 3/4 del tributo dovuto per il medesimo anno determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno precedente. Il versamento dell'acconto TARI, pari al tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate, dovrà essere effettuato mediante tre modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241, aventi scadenza 16 giugno, 16 luglio e 16 agosto, spediti unitamente agli avvisi di pagamento dell'acconto. Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime tre rate di acconto in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.

Il versamento dell'ultima rata della tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento dovrà essere effettuato, entro il 16 dicembre, mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 spedito, una volta approvate dal Consiglio Comunale le tariffe TARI relative all'anno di riferimento, unitamente agli avvisi di pagamento del saldo e nei quali il saldo dovuto, a titolo di TARI, per l'anno di riferimento viene determinato sottraendo, dall'importo complessivo della tassa sui rifiuti e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dovuto per l'intero anno di riferimento, l'acconto di cui agli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate.

5. Per l'anno 2014, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.05.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Determinazione delle rate con relative scadenze e delle modalità di versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2014." pubblicata, in data 12.06.2014, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni.

6. Per l'anno 2020, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2020" pubblicata, in data 22.07.2020, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni.

7. Per l'anno 2021, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2021 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2021".

ARTICOLO 23
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI,
INTERESSI, COMPENSAZIONI E VERSAMENTI

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Al contribuente che non versi, alle scadenze riportate nel precedente articolo 22, comma 1, le somme indicate negli avvisi di pagamento è notificato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato parzialmente effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato, avviso di accertamento in rettifica per parziale versamento o avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di proposizione del ricorso, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per parziale o omesso versamento di cui al successivo articolo 24, comma 5, primo periodo, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con le modalità previste dall'articolo 6 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.
5. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente in forma scritta. Il rimborso viene effettuato nelle seguenti modalità:
 - a) Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale associato all'indicatore riportato al comma 28.3 TQRIF.
6. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Comune/gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
7. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni amministrative, interessi e rimborso spese, risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
8. Non sono eseguiti rimborsi della TARI per importi, al netto degli interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, pari o inferiori alla soglia fissata dal precedente comma 7.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 si applicano anche alla TARI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

10. Il Comune/gestore è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 22 nei casi e con le modalità previste dall'articolo 27 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Arera con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022.

ARTICOLO 24 SANZIONI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 23, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.
4. Le sanzioni riportate nei precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalle dichiarazioni e/o dagli accertamenti, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Si applica, per la TARI, la disciplina di cui al decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

ARTICOLO 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 26 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

ARTICOLO 27
ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014 e si applica dall'anno di imposta 2014. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. Le deliberazioni con cui vengono approvate modifiche al presente regolamento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione oppure entro la specifica data stabilita dal legislatore, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

4. Le norme del presente regolamento recepiscono le direttive impartite dall'Arera con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022.

5. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.


ALLEGATO B**Categorie tariffarie utenze domestiche**

Codice	N. occupanti	Descrizione
1	1	Utenza domestica – un occupante
2	2	Utenza domestica – due occupanti
3	3	Utenza domestica – tre occupanti
4	4	Utenza domestica – quattro occupanti
5	5	Utenza domestica – cinque occupanti
6	6 o più	Utenza domestica – sei occupanti

Categorie tariffarie utenze non domestiche

Codice	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Categorie tariffarie utenze non domestiche	Descrizione
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96





COMUNE DI POSITANO
 PROTOCOLLO GENERALE
 N.0006813 - 08.05.2023
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COMUNE DI POSITANO
 Provincia di Salerno

VERBALE n. 9 del 06.05.2023

Parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE".

In data odierna, 06.05.2023, il sottoscritto Dott. Ruggero De Pari, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Positano, procede, presso il suo studio in Teano alla via XXVI Ottobre, all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Positano per il rilascio del parere di competenza sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE";

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge";
- la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) è contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;
- i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
- l'articolo 52, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 prevede, altresì, che "Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- il Comune di Positano ha approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014;
- il Comune di Positano ha già approvato delle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, n. 19 del 30.09.2020 e n. 17 del 30.06.2021;
- il Comune di Positano intende procedere all'approvazione di ulteriori modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti così come riportate nel testo del regolamento allegato (Allegato A) alla proposta di deliberazione in cui le parti aggiunte sono espresse in neretto e le parti eliminate sono espresse sottolineate e tra parentesi;
- che le modifiche di cui alla proposta di deliberazione in oggetto risultano necessarie, tra l'altro, per recepire alcune modifiche normative e le direttive impartite dall'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) con la deliberazione 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 di approvazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, sancisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, secondo cui: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- il decreto del Ministro dell'Interno del 19.04.2023 che ha differito al 31.05.2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2023-2025 da parte degli enti locali;
- il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

Visti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 ed il punto 2.8 dei Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali;

2

Rilevato che le modifiche al regolamento in oggetto, una volta approvate con la deliberazione di cui alla presente proposta, entrano in vigore con decorrenza dal primo gennaio 2023;

Verificato, inoltre, che le modifiche al regolamento proposte, sono formulate:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'Ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della completezza;


Verificato, inoltre, che le modifiche al regolamento proposte:

- sono coerenti con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'Ente in materia di entrate;
- rispettano i principi di congruità, coerenza e attendibilità;

ESPRIME,

sulla scorta di quanto sopra riportato, Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE".

Teano, 06 maggio 2023


Il Revisore dei Conti
Dott. Riccardo De Pini

Sindaco: sesto punto all'ordine del giorno: regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche. Questo è stato portato in consiglio comunale, il regolamento, per adeguarlo ad alcune prescrizioni previste dall'Arera, con prescrizione n15 del 18/01/2022, in effetti si sono adeguati dei tempi sia per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni questo all'art 12 e successivamente all'art.21 dove è cambiato il termine che è stato stabilito entro 90 gg dal possesso del bene, cosa che invece prima era prevista al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi questa è la prima modifica, per quanto riguarda l'articolo 12 e articolo 21. Nell'articolo 21 in realtà sono state specificate meglio quelli che sono i contenuti minimi che i modelli dichiarativi devono prevedere. All'art 13 è stato poi adeguato il termine per l'approvazione del PEF, ecco qua c'era una discrasia nella norma perché in realtà il pef aveva una scadenza al 31/12 di ogni anno, ovviamente il bilancio insomma aveva delle scadenze diverse per cui è stata spostata la scadenza dell'approvazione del pef al 30 aprile e successivamente, con una proroga per legge, quando eventualmente il bilancio viene prorogato quindi hanno uniformato l'approvazione del pef all'approvazione del bilancio di previsione, altrimenti non aveva senso approvare il pef senza l'approvazione del bilancio. All'art. 13 bis, articolo introdotto ex novo sono state aggiunte delle procedure per quanto riguarda poi sia la predisposizione che all'approvazione del pef e infine delle modifiche all'art. 19 dove vengono disciplinati alcuni obblighi in capo ai soggetti che in parte usufruiscono di operatori privati per lo smaltimento dei rifiuti. Queste sono le principali modifiche che sono apportate al regolamento, per adeguarsi alle prescrizioni Arera.

Gabriella Guida: Allora dunque da un punto di vista formale noi non abbiamo riscontrato nessuna irregolarità in queste correzioni al regolamento, ovviamente. Rimane però un fatto sostanziale, cioè è evidente che il recepimento della delibera Arera è limitato laddove si applica la Tari, invece sembra più corrispondente dove invece è possibile parlare di una tariffa di natura corrispettiva. Questo per un mero fatto tecnico, dal nostro punto di vista questo come dire, questa difficoltà che abbiamo dovuto superare per rendere armonico il regolamento, conferma una direzione, che è quella che noi crediamo sia quella giusta, quella di passare dalla tari alla tariffa di natura corrispettiva. Quindi da un punto di vista politico questo regolamento per noi non corrisponde a quella che è la nostra maggiore convinzione che si debba effettuare questo passaggio. Adesso lei mi dirà Sindaco che questo passaggio è un processo lungo, che ci vuole tempo ecc. ecc. Ho creduto dal vostro programma elettorale che ci fosse un'intenzione in questo senso perché ho letto che c'era la proposta di integrare la distribuzione delle buste con il codice a barre, nella realtà devo prendere atto che purtroppo non è stato fatto niente in quella direzione.

Sindaco: ma quella non è una misura che consentirebbe di arrivare ad un corrispettivo assolutamente

Gabriella Guida: è una delle azioni che possono sicuramente portare anche a quello

Sindaco: non credo

Gabriella Guida: a mio avviso sì, comunque devo dire che se ci sono altre azioni non le vedo che vanno in questa direzione

Sindaco: abbiamo appena inserito nell'ordine del piano delle opere pubbliche la nuova isola ecologica, quella è la soluzione al problema. Oggi se aveste letto bene il piano delle opere pubbliche avreste potuto notare una differenza

Gabriella Guida: noi l'abbiamo letto, l'abbiamo letto l'anno scorso, l'anno prima e l'anno prima ancora

Sindaco: no non c'era l'anno scorso, è stato inserito quest'anno ve lo posso garantire

Vito Mascolo: no già c'era

Sindaco: me lo vuoi passare così lo verificiamo

Vito Mascolo: ma lo possiamo anche verificare

Sindaco: ti sto dicendo che non c'era prima vogliamo dire ancora le bugie e non lo so, l'abbiamo inserito quest'anno quindi è cambiato rispetto

Gabriella Guida: chi è che dice bugie?

Sindaco: e sta dicendo che c'era e nella realtà non c'era.

Vito Mascolo: c'era o non c'era

Sindaco: c'era o non c'era?

Vito Mascolo: andiamo a verificare c'era o non c'era non è questo il

Sindaco: se c'è c'è, se non c'è non c'è. Ti dico che non c'è, allora questa è la soluzione per arrivare a quello che vogliamo raggiungere perché se non ci sono queste strutture possiamo dirlo da adesso fino alla notte dei secoli, non abbiamo gli strumenti per poter realizzare questa operazione, che io condivido, condividiamo tutti, però abbiamo bisogno di un luogo idoneo dove si può fare una pesa, dove si può realizzare un' isola ecologica, dove il cittadino può eventualmente anche conferire direttamente dei rifiuti, c'è necessità di uno spazio. Lo spazio è stato individuato, il progetto è stato realizzato, i soldi ci sono, dobbiamo solo approvarlo. Poi dopo ci auguriamo di arrivare qua tutti insieme e di essere soddisfatti di un risultato che è della città, non è né del gruppo di maggioranza né del gruppo di minoranza

Gabriella Guida: e certo. Tra le altre cose, la delibera Arera fa direttamente riferimento all'elaborazione e alla pubblicazione della carta dei servizi, che descrive le modalità del servizio, definisce degli standard programmatici di qualità, dà le informazioni necessarie agli utenti per potersi comportare nella maniera giusta, quindi in qualche modo crea quel rapporto di responsabilità reciproca, fra chi fornisce il servizio e chi lo utilizza come utente. Dove sta questa carta dei servizi?

Sindaco: la carta dei servizi sarà prevista nella disciplina Arera, noi l'abbiamo prevista

Gabriella Guida: doveva già essere pubblicata

Sindaco: noi abbiamo previsto all'interno di questo regolamento, tutto ciò che non era stabilito e che invece la prescrizione ci aveva chiesto

Gabriella Guida: doveva essere già pubblicata la nostra carta dei servizi, anche a prescindere da questo regolamento

Sindaco: no, noi oggi stiamo approvando le modifiche necessarie per legge che la prescrizione Arera ci impone al nostro regolamento. Abbiamo preso il nostro regolamento, abbiamo visto dove era mancante rispetto a quelle che erano le nuove prescrizioni e lo abbiamo adeguato a tutte quelle che erano le necessità. Questo è stato il lavoro che è stato fatto, per cui evidentemente se non c'è la carta dei servizi significa che il nostro regolamento prevede tutte quelle cose

Gabriella Guida: che non ci sia la carta dei servizi

Sindaco: no che non ci sia la carta dei servizi, prevede quali sono tutte quelle modalità, tutte quelle informazioni che i cittadini devono avere per potersi comportare correttamente

Gabriella Guida: e dove è questa carta dei servizi, dove è pubblicata

Sindaco: è quello poi è un discorso che va fatto a latere del regolamento, non è che deve essere inserita necessariamente

Gabriella Guida: esatto e facciamo a latere, e dove è pubblicata questa carta dei servizi?

Sindaco: ma le modalità con cui bisogna conferire, gli orari, se ci riferiamo a queste cose sono state comunicate decine

Gabriella Guida: ma questa carta dei servizi ha una descrizione esatta di quali sono le cose

Sindaco: ma si chiamerà carta dei servizi, si chiamerà regolamento, si chiamerà informativa. Cioè sono state fatte decine e decine di comunicazioni

Gabriella Guida: no no si chiama carta dei servizi ed è definita

Sindaco: la vogliamo chiamare carta dei servizi basta che cambiamo il nome su tutta la comunicazione che normalmente facciamo a tutti i cittadini su come devono conferire i rifiuti

Gabriella Guida: e dove sta questa documentazione

Sindaco: il giorno in cui devono conferire

Gabriella Guida: se uno non lo sa perché l'ha dimenticato dove le trova queste informazioni

Sindaco: l'ha dimenticato!? Ci sono decine pure sul nostro sito ci sono sulla pagina facebook, ci sono ovunque

Gabriella Guida: sulla pagina facebook?

Sindaco: noi continuiamo sempre a fare comunicazioni su come va smaltito il rifiuto

Gabriella Guida: no

Sindaco: e i cittadini sanno come lo devono conferire, ci sta un calendario approvato

Gabriella Guida: dove sta il calendario?

Giuseppe Milano: basta scendere giù all'ufficio tecnico

Gabriella Guida: ahhh ok

Giuseppe Milano: è a disposizione di tutti

Gabriella Guida: ci sarebbe un obbligo di pubblicazione di tutte queste informazioni

Sindaco: ma è tutto pubblicato

Gabriella Guida: guardi se glielo dico è perché sono andata personalmente a verificare, non c'è

Sindaco: non c'è e forse non l'hai trovato

Gabriella Guida: e certo

Sindaco: ma ti posso garantire che tutte le comunicazioni vengono fatte

Gabriella Guida: avere difficoltà sia a leggere che a cercare

Sindaco: allora stavamo dicendo i cittadini non sanno come si devono comportare per conferire i rifiuti

Gabriella Guida: no stiamo dicendo

Sindaco: a me non mi risulta

Gabriella Guida: che uno dei contenuti della delibera Arera

Sindaco: si ma non è oggetto di modifica del regolamento

Gabriella Guida: benissimo, stiamo parlando al latere come ha detto lei, uno degli obiettivi è chiaramente esplicitato anche in queste azioni, perché l'azione che noi dobbiamo fare non è multare i cittadini dopo che per anni gli abbiamo permesso di fare la qualsiasi senza nessuna regola specifica. Ma dobbiamo stabilire un rapporto di responsabilità fra chi fornisce il servizio

Giuseppe Milano: guarda mi sono appena collegato, ho scritto solo calendario rifiuti

Gabriella Guida: gentilmente se puoi considerare che cosa vuol dire carta dei servizi e quali sono le informazioni contenute

Giuseppe Milano: panni, farmaci, pile, toner, pannolini, pannoloni, orario, utenze domestiche e non domestiche

Gabriella Guida: io non ho chiesto il calendario, ho chiesto la carta dei servizi

Giuseppe Milano: ma c'è tutto

Gabriella Guida: la carta dei servizi

Giuseppe Milano: ma c'è tutto

Gabriella Guida: quello è il calendario

Michele De Lucia: è la carta dei servizi per te cos'è, no giusto per capire

Gabriella Guida: ci sono tutti degli standard da rispettare

Michele De Lucia: lascia perdere Arera, secondo te che cos'è

Gabriella Guida: no ma come lascia perdere Arera, mica me le invento le cose

Michele De Lucia: e allora dimmi cosa ti dice l'Arera

Gabriella Guida: io quello che posso dire qua è che quello è uno strumento

Giuseppe Milano: orari di conferimento

Gabriella Guida: vi state difendendo su una cosa

Michele De Lucia: mi stai dicendo che i cittadini non sanno quello che devono fare

Gabriella Guida: no io sto dicendo che esiste una legge che dice che dobbiamo pubblicare una carta dei servizi che non è un calendario. È anche il calendario comprende

Sindaco: eccola qua.

Gabriella Guida: e dove sta?

Sindaco: sta sul sito internet, si chiama pure carta dei servizi

Gabriella Guida: su quale sito?

Sindaco: quello del comune... comunedipositano.sa.it

Gabriella Guida: vabbè

Sindaco: carta dei servizi eh, non è che sto dicendo

Gabriella Guida: abbiamo verificato che contiene tutte le informazioni? Io ho fatto una domanda dove sta pubblicata

Raffaele Guarracino: dici la verità l'hai fatto mettere adesso

Giorgia Cuccaro: guarda battute veramente di poco conto

Sindaco: non hai digitato bene non sei riuscita ad individuarlo

Michele De Lucia: ma qua veramente dobbiamo partire dal micronido

Gabriella Guida: no guardi che io gliel'ho chiesto perché ho avuto difficoltà e immagino. Ho fatto una domanda

Sindaco: stiamo perdendo tempo su discorsi

Gabriella Guida: no non stiamo perdendo tempo perché questo è un punto fondamentale perché questo paese vuole delle risposte

Sindaco: non era oggetto dell'ordine del giorno e stiamo dicendo ancora una volta delle cose che non sono vere. Questo è il risultato

Gabriella Guida: ma io ho chiesto

Sindaco: no tu hai detto non c'è

Giuseppe Milano: hai detto non c'è

Gabriella Guida: ho detto io non l'ho trovata, in ogni caso la difficoltà che ho avuto io è la difficoltà che hanno tutte le persone di Positano

Giuseppe Milano: ma quale difficoltà. Io non ho fatto altro che scrivere calendario rifiuti

Raffaele Guarracino: e Peppe Milano è negato con la tecnologia


Gabriella Guida: il punto vero è quello descritto nel nostro piano di raccolta non esiste nella realtà


Sindaco: guarda ma questo non è oggetto, chiedevi la carta dei servizi e ti ho fatto vedere che è pubblicata sul sito quindi penso che l'argomento sia chiuso.

Gabriella Guida: non è affatto chiuso

Sindaco: allora possiamo votare. Favorevoli 8, contrari?

Gabriella Guida: e certo





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 25.07.2023 con il numero *1111*..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 25 luglio 2023

IL MESSO COMUNALE
f.to Enzo Rispoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.05.2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 25 luglio 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

li 25 luglio 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. LUIGI CALZA

